

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4350

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGNALI, ABRIGNANI, ALFREIDER, POLIDORI, CAUSIN, SBERNA,  
MENORELLO, LATRONICO, MINARDO, TANCREDI, GAROFALO, PIZ-  
ZOLANTE, FALCONE, VALIANTE, GINATO**

Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica

*Presentata il 6 marzo 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo ventisette anni, la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante la « Disciplina dell'attività di estetista », ha dimostrato di aver conseguito gli scopi che il legislatore si era allora prefisso, ovvero di arginare l'improvvisazione nell'esercizio dell'attività, qualificando professionalmente il settore con un percorso di studio e di preparazione assolutamente avanzato per quei tempi.

L'evoluzione della cultura dell'immagine e il cambiamento delle abitudini dei consumatori hanno favorito, nel frattempo, l'incremento e la modifica delle caratteristiche della domanda da parte dei consumatori, che con sempre maggiore consapevolezza chiedono al mercato trattamenti volti al miglioramento estetico della persona, ma anche un elevato grado di specializzazione.

Un altro risultato importante della legge n. 1 del 1990 è l'aver saputo rendere riconoscibile e caratterizzata l'attività di estetista, facendo evolvere e qualificare, al contempo, la domanda.

Questo ha comportato la nascita di attività ancillari nell'ambito dell'estetica, sempre più specializzate, che richiedono, da un lato, competenze specifiche e, dall'altro, il rafforzamento delle competenze generali dell'estetista, per mantenere un elevato grado di protezione del consumatore in un ambito nel quale è assolutamente fondamentale preservarne la sicurezza e il benessere psico-fisico.

Tali attività, ampiamente riconosciute dal mercato, sono, da un punto vista giuridico, ancora prive di una normativa di riferimento che sia in grado di tutelare la salute delle persone e di definire in ma-

niera uniforme sul territorio nazionale i requisiti professionali richiesti per il loro esercizio.

Questa situazione ha agevolato il dilagare di attività irregolari e una distorsione della concorrenza basata sul ribasso dei requisiti igienico-sanitari e in materia di sicurezza garantiti dalle imprese di estetica ai sensi della legislazione vigente.

Un altro interessante cambiamento che si è osservato nel mercato è l'attenzione a una relazione sempre più marcata tra bellezza e benessere psico-fisico, con la nascita di nuove specializzazioni rivolte al sostegno delle fragilità psico-emotive riscontrabili in soggetti affetti da patologie o sottoposti a trattamenti sanitari, intervenendo sul ripristino dell'aspetto esteriore e sull'immagine verso la società e l'esterno di tali soggetti.

La presente proposta di legge, pertanto, è mirata a definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle professioni dell'estetica ampliandone e coordinandone le definizioni e i profili professionali, disciplinando le modalità di esercizio delle attività, stabilendo requisiti professionali omogenei e assicurando parità di condizioni di accesso da parte di tutti gli operatori professionali del settore al mercato, nonché la tutela della clientela.

Al fine di illustrare la *ratio* della proposta di legge risulta necessario partire dall'esame della disciplina vigente sull'attività di estetista, prevista dalla legge n. 1 del 1990. In base ai principi definiti dalla legge è stata riconosciuta una configurazione autonoma e originaria alla professione di estetista, la quale comprende « tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ».

La definizione legislativa tuttora vigente appare molto ampia in quanto, in base ad essa, ogni prestazione e trattamento sul corpo che risponda allo scopo individuato dalla norma rientra per sua stessa natura nell'ambito della professione di estetista.

Le prestazioni di estetista sono comunque svolte sul corpo umano e risultano idonee a conseguire effetti di benessere sulle condizioni della persona, contribuendo al mantenimento o al recupero di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, nonché di migliori condizioni di benessere psico-fisico della persona, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali ed escludendo ogni finalità di carattere terapeutico o sanitario.

A seguito dell'approvazione della disciplina nazionale, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, sono stati definiti appositi contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, in base ai quali le regioni hanno gradualmente adottato le disposizioni legislative di propria competenza concernenti i percorsi formativi di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale, predisponendo la programmazione didattica e procedendo all'organizzazione dei corsi. Tale processo, in virtù della diffusione di attività formative, anche affidate a scuole e a istituti professionali di natura privata, che hanno privilegiato l'integrazione fra sistema formativo e mondo del lavoro tramite esperienze basate sui criteri dell'alternanza fra esperienze di studio ed esperienze di lavoro, hanno contribuito, nel corso degli anni, a innalzare il livello della preparazione professionale dell'estetista e a definire un profilo professionale responsabile e avanzato.

Parallelamente, a partire degli anni '90 fino ai giorni nostri, come già rilevato, in riscontro alla crescita di una domanda sempre più intensa, mirata ad acquisire il benessere fisico e psichico della persona, si sono sviluppate e diffuse numerose altre attività indirizzate, con diversi approcci, al conseguimento di tale obiettivo.

Tuttavia occorre evidenziare la situazione piuttosto confusa che si è venuta a creare nell'ambito dell'area indistinta del « benessere », che ha portato a uno sviluppo disordinato del mercato, determinando la diffusione di trattamenti e di

pratiche che, sotto le più varie denominazioni, integrano e sono complementari alla sfera operativa delle attività di estetista, pur non essendo purtroppo soggetti agli opportuni requisiti di qualificazione professionale e igienico-sanitari.

La situazione è diventata ancora più complessa a causa della legislazione parziale e frammentaria adottata progressivamente da diverse regioni. Al riguardo va ricordato che alcune tra le prime leggi regionali hanno adottato un'impostazione più generica, mirata sostanzialmente a definire gli interventi per la formazione degli operatori, pur in assenza dei relativi profili professionali definiti in modo armonizzato a livello nazionale e, benché non istituiscano un regime obbligatorio di accesso all'attività, prevedono comunque l'istituzione di elenchi o registri regionali che generano confusione e disorientamento nel consumatore e che inoltre presentano profili di evidente incostituzionalità.

Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a ripristinare condizioni di omogeneità di regolazione a livello nazionale, contribuendo, al contempo, all'ammodernamento della vigente disciplina di cui alla più volte richiamata legge n. 1 del 1990.

In particolare, l'articolo 1 reca i principi fondamentali per la disciplina delle professioni del settore dell'estetica, riconoscendo, nell'ambito della più generale disciplina dell'estetica, le singole attività di specializzazione dell'estetista, del tatuatore e *piercer*, del *make up artist* o truccatore, dell'onicotecnico, del *lash-eyebrow marker* o disegnatore di sopracciglia e del socio-estetista (che svolge trattamenti estetici mirati al miglioramento della qualità della vita di soggetti deboli e in condizioni di fragilità psico-fisica).

L'articolo 2 reca le definizioni di ciascuna professione.

L'articolo 3 definisce i requisiti per l'abilitazione professionale dell'estetista e del tatuatore e *piercer*, nonché l'ulteriore specializzazione per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista.

L'articolo 4 declina le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, definendo le materie fondamentali di insegnamento riferite alle singole attività e prevedendo, al contempo, la possibilità di individuare i livelli intermedi di uscita dal percorso di formazione di estetista, validi per l'esercizio in forma di impresa e in qualità di dipendente, delle attività di *make up artist*, onicotecnico e *lash-eyebrow marker*.

L'articolo 5 definisce le forme giuridiche e le modalità attraverso le quali possono essere svolte le professioni nel settore dell'estetica e ribadisce il ruolo e l'obbligo della presenza del responsabile tecnico all'interno dell'impresa. Inoltre, nel medesimo articolo, è prevista la possibile concessione in uso a terzi in possesso dei requisiti professionali prescritti di una postazione e delle relative attrezzature, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Viene, inoltre, vietato l'esercizio in forma ambulante delle attività, consentendone invece lo svolgimento in forma congiunta con l'attività di acconciatura, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla regolamentazione comunale per le rispettive attività.

L'articolo 6 richiama le regioni alla necessità di dettare disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della legge.

L'articolo 7 definisce le sanzioni per l'esercizio delle attività in assenza dei requisiti professionali o dei requisiti igienico-sanitari e le relative disposizioni di accertamento, oltre a quelle per l'utilizzo abusivo di apparecchi riservati all'uso medico o terapeutico.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione esplicita della legge n. 1 del 1990 e le relative disposizioni di coordinamento e transitorie, al fine di garantire il passaggio armonico dalla vecchia alla nuova disciplina.

L'allegato 1 annesso alla legge reca, infine, l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore e *piercer*.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica.

2. Le professioni di cui al comma 1 sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e sono esercitate secondo le forme stabilite dall'articolo 5.

## ART. 2.

*(Definizione delle professioni).*

1. Le professioni del settore dell'estetica sono le seguenti:

- a) estetista;
- b) tatuatore e piercer;
- c) *make up artist*;
- d) onicotecnico;
- e) *lash-eyebrow marker*;
- f) socio-estetista.

2. L'attività di estetista consiste nelle prestazioni e nei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi i suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al benessere psico-fisico della persona. Nell'attività di estetista sono comprese, inoltre, le attività di cui ai commi 7, 8 e 9. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di mas-

saggio, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico conformi alla normativa vigente e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti.

3. L'attività di tatuatore consiste nella decorazione corporea permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, denominata « tatuaggio ». Tale attività può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. L'attività di *piercer* consiste nella perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire oggetti di piccola dimensione o altre decorazioni a fini di abbellimento, denominata « *piercing* ». Tale attività può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente.

6. È comunque vietato eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di quattordici anni, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato ai sensi del comma 5.

7. L'attività di *make up artist* consiste nella decorazione artistica del viso e del corpo effettuata con l'utilizzo di prodotti e di cosmetici specifici e anallergici.

8. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione e nella decorazione su unghie naturali realizzata mediante l'utilizzo di prodotti specifici, con ripresa periodica del lavoro. Tale attività comprende ogni prestazione eseguita, al solo scopo decorativo, sulla superficie di unghie sintetiche, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

9. L'attività di *lash-eyebrow marker* consiste nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche.

10. L'attività di socio-estetista consiste nello svolgimento di trattamenti estetici ri-

volti a soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero a soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

11. Dalle attività di cui al presente articolo sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

12. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsti. In tali casi non si applicano le disposizioni vigenti relative all'esercizio delle attività commerciali.

13. Le imprese autorizzate, in base alla normativa vigente, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 6 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3, comma 6. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

### ART. 3.

#### *(Abilitazione professionale).*

1. L'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si intende conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

*a)* di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno o da un anno di inserimento presso un'impresa di estetica;

*b)* oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetica, suc-

cessiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;

*c)* oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista possono svolgere l'attività di socio-estetista a seguito della frequentazione di un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore.

3. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al presente articolo sono organizzati ai sensi dell'articolo 4 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto.

4. Agli operatori in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti crediti formativi per l'ottenimento dei requisiti previsti per lo svolgimento delle altre attività di cui alla presente legge.

5. Gli operatori in possesso della qualifica di estetista possono esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

6. Nelle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il personale dipendente deve essere in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo, eccetto i corsi per l'abilitazione ivi previsti.

7. Nelle società, i soci che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere abilitati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. Le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, purché in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 6.

#### ART. 4.

*(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).*

1. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, individuando gli *standard* professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di estetista sono previste le seguenti:

- a)* cosmetologia;
- b)* nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c)* nozioni di chimica e di dermatologia;
- d)* massaggio estetico e del benessere del corpo;



- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) fisica, elettrologia e apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale;
- i) tecniche di dermopigmentazione.

4. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e *piercing* sono previste le seguenti:

- a) requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;
- b) attrezzature di lavoro;
- c) smaltimento rifiuti;
- d) aspetti legali nel lavoro;
- e) elementi di psicologia e di comunicazione;
- f) primo soccorso;
- g) sterilizzazione;
- h) rischio biologico;
- i) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;
- l) approccio con il tatuaggio;
- m) approccio con il *piercing*;
- n) disegno.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
- b) anatomia della mano e del piede;
- c) patologie delle unghie;
- d) attrezzature e strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;
- f) biochimica degli acrilati;
- g) *marketing* e gestione;
- h) diversificazione dei trattamenti;

- i)* prodotti e materiali di consumo;
- l)* studio delle tecniche e delle architetture;
- m)* legislazione e fiscalità.

6. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di *make up artist* sono previste le seguenti:

- a)* cosmetologia;
- b)* anatomia del viso;
- c)* patologie e alterazioni;
- d)* ambiente ed etica professionale;
- e)* *marketing* e gestione;
- f)* diversificazione dei servizi;
- g)* prodotti e strumenti di lavoro;
- h)* studio delle tecniche decorative;
- i)* legislazione e fiscalità.

7. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di *lash-eyebrow marker* sono previste le seguenti:

- a)* sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
- b)* anatomia dell'occhio;
- c)* patologie specifiche;
- d)* strumenti di lavoro;
- e)* ambiente ed etica professionale;
- f)* *marketing* e gestione;
- g)* tecniche applicative;
- h)* prodotti e materiali di consumo;
- i)* legislazione e fiscalità.

8. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:

- a)* manualità linfodrenanti e miorilassanti;
- b)* trattamenti nutrienti e riepitelizzanti;
- c)* *make-up* correttivo;

- d) igiene e cura della pelle;
- e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica
- f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;
- g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia
- h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura.

9. Con le modalità di cui al comma 1:

- a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4;
- b) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di formazione di estetista, validi per l'esercizio in forma di impresa e in qualità di dipendente delle attività di onicotecnico, di *make up artist* e di *lash-eyebrow marker*.

#### ART. 5.

##### *(Esercizio delle professioni).*

1. Le professioni di cui all'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. L'esercizio dell'attività di estetica è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive secondo le norme vigenti.

2. Presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di estetica è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Il responsabile tecnico di cui al comma 2 garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente

alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

4. Le attività di cui alla presente legge possono essere svolte:

a) anche presso il domicilio o la sede indicata dal committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una postazione della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.

5. Le professioni dell'estetica e dell'acc conciatura possono essere svolte nello stesso locale a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6 per le rispettive attività.

6. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge in forma ambulante o di posteggio.

#### ART. 6.

*(Regolamenti comunali).*

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore dell'estetica compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.

#### ART. 7.

*(Sanzioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale

di cui agli articoli 3 e 4, comma 9, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 30.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni vigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

3. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti ovvero utilizzando apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro e con il sequestro dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 30.000 euro. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

5. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.

6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

7. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 8.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei principi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. In ogni caso, ai soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualificazione e dell'abilitazione professionali di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è consentito l'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

3. Restano salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.

## ALLEGATO 1

(Articolo 2, commi 3 e 4)

Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 3:

- 1) Macchina o pistola (*tattoo machine* o *gun tattoo*);
- 2) Manipoli e puntali (*grips* e *tips*);
- 3) Barre o aste porta aghi;
- 4) Aghi;
- 5) Colori o pigmenti;
- 6) Contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento.

Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di *piercer* ai sensi dell'articolo 2, comma 4:

- 1) Ago cannula o ago da *piercing*;
- 2) Pinze ad occhio;
- 3) Forbici o pinze;
- 4) Dispositivi meccanici di foratura;
- 5) Monili o pre-orecchini;
- 6) Pinze e inseritori.



\*17PDL0050580\*